

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI
AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013
- Delibera GC N. 209 del 17/12/2015 -**

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, dello stesso D.lgs. 39/2013 in ordine a :

- a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.lgs n. 39/2013 di competenza di questo Ente in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D.lgs. 39/2013;
- b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

Articolo 2.

Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013, se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione.

2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi.

3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente all'organo che ha conferito l'incarico l'autodichiarazione di cui al comma 1.

4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione devono essere inviati, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza per esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D.lgs. n.39/2013.

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza vigilano che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti Responsabili di Settore.

Articolo 3

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari di cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta Comunale o del Sindaco ovvero di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al Presidente dell'organo collegiale che ha conferito l'incarico nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso d.lgs. 196/2003.

Articolo 4

Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.lgs. 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.lgs. 39/2013.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 39/2013.

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.lgs. 39/2013.

Articolo 5

Procedura per la dichiarazione di nullità , decadenza e inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs. n.39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, conoscendo dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.

3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato, a dichiarare secondo le diverse fattispecie accertate:

a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;

c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato nel caso previsto dall'art.20, comma 5, del D.Lgs 39/2013.

4. Il decreto, deve essere notificato all'interessato e altresì comunicato all'organo che ha conferito l'incarico e all'organo a cui è eventualmente attribuito il potere sostitutivo ai sensi del successivo art.6, nonché ai responsabili interessati dallo stesso provvedimento ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel decreto devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi, durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 39/2013. Valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previste dall'art.18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 39/2013.

6. I decreti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Articolo 6

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:

- per gli incarichi di competenza del Consiglio Comunale alla Giunta Comunale;
- per gli incarichi di competenza della Giunta Comunale al Sindaco;
- per gli incarichi di competenza del Sindaco al Vice Sindaco; nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente o in posizione di conflitto di interessi, all'Assessore più anziano di età;
- per gli incarichi di competenza dirigenziale ad altro Responsabile, individuato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale;
- per gli incarichi di competenza del Segretario Generale dal Vice Segretario Generale.

2. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

3. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

4. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

Articolo 7

Procedura di recupero

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Servizi Finanziari da' comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione.